



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 26/11 DEL 11.5.2016

Oggetto: “Impianto eolico 200 kW F.Ili Sanna” sito in Comune di Nulvi (SS). Proponente: Società Semplice Sanna. Procedura di VIA. D.Lgs. n. 152/2006.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che la Società Semplice Sanna ha depositato a dicembre 2014, e regolarizzato a febbraio 2015, l'istanza di VIA per il progetto “Impianto eolico 200 kW F.Ili Sanna” sito in Comune di Nulvi (SS), ascrivibile alla categoria di cui all'Allegato B1 alla deliberazione della Giunta regionale n. 34/33 del 7 agosto 2012, Punto n. 2 lettera d) “Impianti eolici con potenza complessiva superiore a 60 kW o uguale a 1 MW”. L'attivazione della procedura di VIA è stata richiesta volontariamente dalla società.

La proposta si inquadra tra quelle previste dalla L.R. n. 15 del 17.11.2010 “Disposizioni in materia di agricoltura”, che, all'art. 12, comma 1, consente l'autorizzazione, tramite dichiarazione di inizio attività (D.I.A.), di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza fino a 200 kW, presentati da imprenditori agricoli professionali (I.A.P.).

L'intervento è ubicato nel territorio del Comune di Nulvi in località “Monte Tres Funtanas” in un punto di coordinate cartografiche G.B. 1477198 E – 4518534 N e prevede l'installazione di un aerogeneratore di potenza nominale pari a 200 kW, avente altezza al mozzo di 65 metri e diametro del rotore di 40 metri, e delle opere ad esso funzionalmente connesse. Rispetto alla prima versione del progetto, che prevedeva di posizionare l'aerogeneratore in un punto più a nord e utilizzare un rotore avente diametro di 44 metri che consentiva di ottenere una producibilità pari a 452 MWh/anno, la soluzione adottata consente di rispettare la distanza dalla vicina SP 29 a fronte di una perdita energetica del 6%. Il collegamento dell'impianto alla rete di distribuzione avviene tramite la realizzazione di una nuova cabina di consegna, collegata in entra-esce su linea MT esistente “Nulvi”. Il sito in cui è prevista l'installazione dell'aerogeneratore si trova nelle immediate vicinanze del parco eolico Fri-El Anglona, la cui torre più vicina si trova a una distanza di circa 135 metri.

In merito all'iter, l'Assessore riferisce che il procedimento è stato avviato in data 13 febbraio 2015 e che il 25 marzo 2015 si è svolta la presentazione al pubblico, nel corso della quale non sono



emerse osservazioni.

In data 30.4.2015 la società Fri-El Anglona S.r.l. ha trasmesso una nota con la quale comunica di essere venuta a conoscenza che “soggetti terzi hanno realizzato o si accingono a realizzare impianti eolici suscettibili di interferire con il funzionamento del proprio impianto eolico” e pertanto invita le Amministrazioni e gli Enti che partecipano alle procedure autorizzative o che rilasciano pareri propedeutici, a voler correttamente esaminare i casi concreti, applicando la normativa vigente, con particolare attenzione alla verifica delle distanze intercorrenti tra aerogeneratori in progetto e aerogeneratori esistenti.

In data 12 maggio 2015 si è svolta la Conferenza Istruttoria, alla quale hanno partecipato, oltre ai rappresentanti della società Proponente e del Servizio delle Valutazioni ambientali (SVA), i rappresentanti del Comune di Nulvi. Nel corso della conferenza è stato comunicato al proponente, tra le altre cose, la necessità di fornire una soluzione localizzativa e/o tecnologica alternativa al fine di garantire il rispetto delle distanze dalle strade ed evitare disturbi al vicino elettrodotto in MT e di effettuare approfondimenti sulle interferenze che l'aerogeneratore può provocare nei confronti del vicino parco eolico Fri-El Anglona. Rispetto a quest'ultimo aspetto, la società proponente ha in seguito fornito documentazione atta a comprovare l'esistenza di interlocuzioni tra le due società in merito al riconoscimento di risarcimenti a compensazione delle perdite indotte.

Il Servizio territoriale dell'ispettorato ripartimentale di Sassari, con nota prot. n. 31367 del 12.5.2015, ha comunicato che l'area ove ricadono le opere relative al progetto non è sottoposta a vincolo idrogeologico e nella stessa non risultano applicabili le disposizioni e i vincoli di cui alle seguenti norme: art. 2 comma 6, D.Lgs. n. 227/2001 (presenza di aree boscate), L.R. n. 4/1994 (sugherete) e L. n. 353/2000 (terreni percorsi da incendi).

L'Assessore riferisce quindi che il Servizio Valutazioni ambientali (SVA), a seguito della conferenza, restando in attesa del parere del Servizio Tutela del Paesaggio (richiesto con nota prot. n. 17121 del 3.8.2015) ed essendo entrata in vigore, nel frattempo, la deliberazione n. 40/11 del 7 agosto 2015, oltre ad aver effettuato un supplemento d'istruttoria per gli aspetti di competenza in relazione e in coerenza della stessa, ha richiesto al proponente di volersi esprimere anche con riferimento alla citata Delib.G.R. n. 40/11 (nota richiesta integrazioni prot. n. 20611 del 30.9.2015).

A seguito del deposito delle integrazioni (novembre 2015) lo SVA ha chiesto al Servizio Tutela paesaggio e vigilanza per le Province di Sassari e Olbia – Tempio di voler trasmettere il proprio contributo istruttorio alla luce dell'entrata in vigore della Delib.G.R. n. 40/11 del 2015. Tale richiesta è stata riscontrata dal citato Servizio con nota prot. n. 55631 del 29.12.2015 con la quale ha



comunicato che l'area interessata dalle opere "non risulta attualmente assoggettata alla disciplina di cui alla Parte Terza – Beni paesaggistici, Titolo I – Tutela e valorizzazione – del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. n. 42 del 22.1.2004 e s.m.i), in quanto non è stata identificata alcuna tipologia di beni paesaggistici". In merito alla coerenza con la Delib.G.R. n. 40/11 del 7.8.2015 ha fatto presente che il sito è interno al buffer di 1.600 metri misurato a partire da alcune categorie di beni paesaggistici, di cui ha fornito la denominazione e la distanza (n. 4 corsi d'acqua, n. 5 nuraghi, n. 1 chiesa), oltre che da aree boscate e/o coperte da macchia, aree "naturali e subnaturali" nonché "seminaturali", e che pertanto secondo la sopraccitata deliberazione il sito di installazione dell'aerogeneratore è considerato come non idoneo all'installazione degli impianti alimentati da fonti di energia eolica.

Nella nota si rammenta inoltre che "detta installazione deve essere assoggettata a specifico parere della competente Soprintendenza, ai sensi di quanto previsto dai punti b), paragrafo 3.1, ed e), paragrafo 3.2 dell'Allegato 4 al D.M. 10 settembre 2010. Infatti la distanza dal sito d'impianto calcolata secondo le modalità contenute nel D.M. suddetto, va a sovrapporsi, parzialmente, con le porzioni, rispettivamente orientale e sud orientale dei territori comunali di Osilo e Tergu, questi ultimi completamente vincolati ex art. 136, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., con D.M. 13.12.1968 emesso ai sensi della L. 1497/39".

Il Servizio continua ponendo in evidenza che "il sito nel quale è prevista la realizzazione dell'impianto in oggetto è prossimo ad altro campo eolico esistente gestito dalla Fri-EI Anglona S.r.l. (la torre più vicina a 135 metri circa) e costituito da n. 13 aerogeneratori, nonché ad ulteriori interventi relativi alla realizzazione di impianti analoghi a quelli oggetto della presente procedura. A tale proposito, allo scopo di fornire [...] ulteriori indicazioni utili alla valutazione di compatibilità dell'impianto in oggetto, si aggiungono alcune considerazioni che, se valutate adeguatamente, nell'esame delle varie alternative perseguibili per ottenere il miglior risultato ambientale, potranno contribuire a completare il quadro di elementi atti a compiere le analisi istruttorie propedeutiche all'emissione degli atti di competenza. Nello specifico si fa riferimento alle caratteristiche della macchina prescelta dal proponente (alternativa 1bis dello S.I.A.) e alle sue dimensioni geometriche". A tale proposito nella nota sono riportate alcune schede tecniche di aerogeneratori (di potenza nominale 200 kW, altezza al mozzo 28÷29 metri e diametro del rotore 25÷28 metri) di cui non sono citati, per motivi di opportunità, la casa produttrice, la nazione di provenienza né il modello, che "sono in grado di fornire prestazioni analoghe a quella prescelta; l'elemento rilevante di tale raffronto comparativo può essere riferito alle caratteristiche dimensionali dell'impianto. Le precedenti considerazioni nascono dall'esame delle varie proposte progettuali analoghe a quella in oggetto, presenti negli archivi di questo Ufficio, per le quali risulterebbe, da un'analisi sommaria,



che in differenti ipotesi di localizzazione geografica, altimetrica e di ventosità, l'aerogeneratore proposto abbia, grosso modo, le stesse caratteristiche dimensionali e che, pertanto, sembrerebbe che la sua scelta non scaturisca dall'analisi della situazione "al contorno", ma bensì sia adottato alla circostanza. Se tale tipo di approccio può essere giustificato dal punto di vista economico, potrebbe non esserlo dal punto di vista ambientale, nel senso più ampio del termine".

L'Assessore riferisce quindi che il Servizio Valutazioni ambientali, avuto riguardo delle sopraesposte osservazioni del Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza per le Province di Sassari e Olbia Tempio, rispetto alle quali, tuttavia, non può non tener conto del fatto che:

- l'aerogeneratore è localizzato in un'area, non vincolata paesaggisticamente, che risulta essere interessata dalla presenza di altre installazioni eoliche (es: parco eolico Fri-El Anglona in esercizio dal 2008);
- l'alternativa di installare macchine aventi dimensioni minori rispetto a quella proposta, considerati i risultati dell'analisi sulla producibilità energetica condotta dal proponente raffrontando soluzioni a differenti altezze, è da considerarsi non sostenibile da un punto di vista economico;
- dal punto di vista ambientale, viste anche le simulazioni grafiche prodotte dal proponente, le differenze esistenti tra le tre alternative dimensionali analizzate non sembrano tali da compensare le differenze esistenti tra le stesse in termini di minore efficacia nella riduzione delle emissioni nocive,

ha considerato la documentazione depositata sufficiente per consentire la comprensione delle caratteristiche e dimensioni del progetto, la tipologia delle opere previste ed il contesto territoriale e ambientale di riferimento, ritenendo di poter concludere l'istruttoria con una proposta tecnica di valutazione positiva, condizionata al rispetto delle prescrizioni sotto elencate:

1. in coerenza con quanto dichiarato nella documentazione integrativa datata novembre 2015, dovrà essere adottata la soluzione alternativa denominata "A1bis" che prevede la localizzazione dell'aerogeneratore nel punto di coordinate cartografiche G.B. 1477198 E – 4518534 N e l'utilizzo di un rotore eolico del diametro di 40 metri;
2. considerata la vicinanza degli aerogeneratori del parco eolico Fri-El Anglona, prescindendo da eventuali accordi privati tra le due società finalizzati a quantificare e monetizzare eventuali danni derivanti da perdite di producibilità, in fase di esercizio dovranno essere attuate tutte le misure, tecniche e/o gestionali, al fine di evitare che le perdite di producibilità indotte siano superiori ai valori stimati in fase previsionale;



3. preliminarmente alle operazioni di installazione dell'aerogeneratore si dovrà provvedere, come previsto nelle integrazioni al progetto del novembre 2015, all'interramento di un sufficiente tratto dell'esistente linea elettrica aerea MT tale da evitare interferenze con la stessa sia in fase di montaggio che in fase di esercizio;
4. in fase di cantiere eventuali esuberi di terre e rocce da scavo non riutilizzabili in situ dovranno essere inviati a impianti di recupero autorizzati, escludendo l'alternativa dello smaltimento in discarica;
5. in relazione all'impatto acustico, in fase di esercizio dovrà essere eseguito apposito monitoraggio, utilizzando i criteri delle Linee guida di ISPRA, presso i recettori più vicini, i cui parametri dovranno essere definiti sentita l'ARPAS;
6. dovranno essere attuate le azioni previste nel Piano di Monitoraggio e Controllo redatto dal Proponente. Le modalità e la frequenza delle misure e dei controlli dovranno essere concordati con il Dipartimento ARPAS territorialmente competente;
7. i dati relativi al monitoraggio delle prestazioni energetiche dell'impianto dovranno essere riassunti in un report biennale e trasmessi anche al Servizio Valutazioni Ambientali;
8. dovranno essere attuate tutte le misure previste nello Studio di impatto ambientale finalizzate al ripristino dell'area di intervento e alla dismissione dell'impianto al termine della vita utile, anche nell'eventualità di cessione a terzi dello stesso impianto.

Tutto ciò premesso, l'Assessore della Difesa dell'Ambiente, constatato che il Direttore generale ha espresso il parere favorevole di legittimità, condivide la richiesta avanzata dagli Uffici e propone alla Giunta regionale la discussione sulla proposta del Servizio Valutazioni Ambientali.

La Giunta regionale, dopo ampia discussione sulle problematiche e sui diversi interessi coinvolti, atteso che l'impianto eolico proposto si inquadra tra quelli di cui alla L.R. n. 15/2010, art. 12, e che gli impatti evidenziati anche dal competente Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza risultano accettabili a fronte della reversibilità degli stessi e dei benefici sotto il profilo economico-sociale

DELIBERA

- di esprimere, per le motivazioni indicate in premessa, un giudizio positivo sulla compatibilità ambientale dell'intervento denominato "Impianto eolico 200 kW F.Ili Sanna" sito in Comune di Nulvi (SS), a condizione che siano rispettate le prescrizioni descritte in premessa, sull'osservanza delle quali dovranno vigilare, per quanto di competenza, il Comune di Nulvi, il Servizio territoriale dell'Ispettorato Ripartimentale del CFVA e il Dipartimento ARPAS



competenti per territorio;

- di stabilire che, fermo restando l'obbligo di acquisire gli altri eventuali pareri e autorizzazioni previsti dalle norme vigenti, la validità della presente deliberazione, ai fini della realizzazione dei lavori relativi all'intervento in oggetto, la cui data di inizio dovrà essere comunicata al Servizio Valutazioni Ambientali e agli Enti di controllo, è pari a cinque anni dalla pubblicazione della presente deliberazione, salvo proroga concessa su istanza motivata del proponente, pena l'attivazione di una nuova procedura.

Il Servizio Valutazioni Ambientali provvederà alla comunicazione della presente deliberazione ai soggetti interessati al procedimento, a tutte le Amministrazioni competenti, anche in materia di controllo ambientale, e alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS).

Il Direttore Generale

Alessandro De Martini

Il Presidente

Francesco Pigliaru